

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 1 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. (UE) n. 625/2017"

indice

Premessa.....	2
Destinatari	2
Riferimenti legislativi	2
Termini e definizioni.....	3
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione (art 5 D.Lvo 32/2021) ...	3
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale (art 6 D.Lvo 32/2021)	3
Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'ASP in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta (art 7 D.Lvo 32/2021)	4
Maggiorazioni (art 8 D.Lvo 32/2021).....	5
Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'ASP (art 9 D.Lvo 32/2021).....	5
Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria (art 10 D.Lvo 32/2021)	5
Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale (art 13 D.Lvo 193/2021).....	6
Determinazione delle tariffe e modalità di versamento	7
Modalità di rendicontazione delle tariffe (art 16 D.Lvo 32/2021).....	7
Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento (art 17 D.Lvo 32/2021)	7
Modalità operative: adempimenti del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.....	7
Allegati.....	8

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 2 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

Premessa

Con la presente linea guida si forniscono le modalità operative per la corretta ed uniforme applicazione nel territorio dell'ASP di Agrigento del D.Lgs. 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", limitatamente alle attività di competenza del servizio di igiene alimenti di origine animale.

Vengono inserite nella presente linea guida le indicazioni di maggiore rilevanza e gli aspetti pratici organizzativi che possono realizzarsi durante l'attività lavorativa di questa ASP, per ulteriori aspetti si rimanda integralmente al Decreto Leg.vo 32/2021.

Si applica ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali disciplinati dal Titolo II, Capo VI, del Regolamento (UE) 2017/625 (in precedenza dal Reg. (CE) 882/2004) eseguiti dal personale dei Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale per la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti e mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, MOCA e prodotti fitosanitari.

Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:

- agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

- la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
- il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;
- i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;
- le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.

Destinatari

Destinatari sono i Dirigenti Veterinari, i Tecnici della Prevenzione del SIAOA addetti ai controlli ufficiali, il personale amministrativo di supporto degli uffici dei Servizi Veterinari e gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) che operano nel territorio di competenza dell'ASP. La presente linea guida, con la modulistica allegata, è disponibile presso il sito "aspag.it", oltreché presso gli uffici distrettuali dei Servizi Veterinari. Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al personale degli uffici del Dipartimento di Prevenzione distrettuali, oltreché presso il SIAOA di Viale della Vittoria, 321 – Agrigento.

Riferimenti legislativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge Regionale (L.R.) 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi..."
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
- Reg.to CE 178/02 "Che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,....."
- Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene degli alimenti di origine animale.
- Reg.to UE 2017/625 "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti";

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 3 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

- Linee guida del Reg. (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali in materia alimenti/mangimi, salute e benessere animali.
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193: Attuazione della Direttiva 2004/41/CE.
- D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2017/625 (che abroga il D.Lgs. 194/2008).

Termini e definizioni

SIAOA: Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale.

DASOE: Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

DP: Dipartimento di Prevenzione

ASP: Azienda Sanitaria Provinciale

OSA: Operatore del Settore Alimentare

ALIMENTO (Reg. CE 178/02): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato a essere ingerito ...

ALIMENTO di Origine Animale (Reg. CE 178/02): qualsiasi prodotto proveniente dalla produzione animale trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito ...

PRODUZIONE PRIMARIA: la produzione vegetale o animale, compreso il trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

SEF: Settore economico-finanziario

CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI: come definiti dal D.Lgs. 32/2021, art. 1, ovvero controlli e attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti, mangimi, salute animale, benessere animale, MOCA, prodotti fitosanitari.

TARIFFAZIONE FORFETTARIA ANNUALE: modalità di pagamento prevista dal D.Lgs. 32/2021, art. 6, per gli stabilimenti dell'Allegato 2, Sezione 6, Tabella A.

AUTODICHIARAZIONE: modulo di cui all'Allegato 4, modulo 6 del D.Lgs. 32/2021, art. 13, comma 3.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione (art 5 D.Lvo 32/2021)

L'ASP, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al comma 5 quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.

Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'ASP. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.

Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale (art 6 D.Lvo 32/2021)

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali,

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 4 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

A carico degli OSA soggetti alle tariffe di cui al D.Lgs. 32/2021, art. 1, c. 3-4-5, è l'obbligo del pagamento delle tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

A titolo semplificativo e non esaustivo:

- L'ASP per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto (*per ulteriori dettagli vedasi art 6 comma 1 del D.Lvo 32/21*)
- L'ASP per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto (*per ulteriori dettagli vedasi art 6 comma 2 del D.Lvo 32/21*)
- L'ASP per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:
 - a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e
 - b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo l'ASP calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati (*per ulteriori dettagli vedasi art 6 comma 3-4 del D.Lvo 32/21*)

N.B. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione.

- L'ASP, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfetarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella (*per ulteriori dettagli vedasi art 6 comma 6 del D.Lvo 32/21*)

N.B. Le tariffe, sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'ASP applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.

Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'ASP in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta (art 7 D.Lvo 32/2021)

Non trova riscontro pratico nella nostra ASP per mancanza di tale tipologia di attività

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 5 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

Maggiorazioni (art 8 D.Lvo 32/2021)

Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'ASP, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:

- a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
- b) nei giorni festivi;
- c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

La maggiorazione di cui al comma 1 è calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12.

Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'ASP (art 9 D.Lvo 32/2021)

Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.

Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.

Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:

- a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
- b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
- c) per l'ispezione *ante mortem* presso l'azienda di provenienza.

N.B. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione *ante mortem* sia effettuata presso l'azienda di provenienza.

Per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*.

Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria (art 10 D.Lvo 32/2021)

La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1. (**€ 80.00**).

La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria è determinata moltiplicando la tariffa oraria (€ 80.00) per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali.

La frazione oraria minima da considerare è il minuto.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 6 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

N.B. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio.

Per ulteriori dettagli si invita a verificare attentamente l'allegato 5 con i vari moduli del D.Lvo 32/2021.

Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale (art 13 D.Lvo 193/2021)

1. L'ASP, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.
2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'ASP, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.
3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'ASP nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'ASP applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2.

N.B. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10.

N.B. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

N.B. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, è possibile emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica.

N.B. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 7 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

Determinazione delle tariffe e modalità di versamento

La determinazione dell'importo dovuto da parte dell'OSA è effettuata dal Dirigente Veterinario incaricato del controllo ufficiale. Nel caso di aziende soggette al pagamento annuale (alleg. 2 sezione 6) l'importo è assegnato sulla base dei dati forniti nell'autodichiarazione o dello storico degli anni precedente.

L'elenco delle aziende soggette al versamento annuale ai sensi dell'allegato 2 sezione 6 ed eventuale autodichiarazione viene trasmesso al Servizio centrale, che provvederà a inviare PAGOPA alle aziende interessate tramite PEC.

Le somme rimosse sono contabilizzate con periodicità trimestrale

Modalità di rendicontazione delle tariffe (art 16 D.Lvo 32/2021)

L'ASP rendiconta alla regione le somme rimosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15, con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6

Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento (art 17 D.Lvo 32/2021)

In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore l'ASP applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore l'ASP applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.

Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'ASP applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l'ASP applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina.

Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

Modalità operative: adempimenti del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

In sintesi, il Dirigente Veterinario del SIAOA del distretto provvede:

- predisporre l'elenco delle attività soggette al pagamento delle tariffe secondo quanto previsto dal D.Lgs. 32/2021
- aggiornare l'elenco (nuove attività, variazioni, cessazioni, ecc.)
- attribuire la fascia di rischio allo stabilimento, ove richiesto, e determinare l'importo dovuto dall'OSA, anche sulla base dell'autodichiarazione ricevuta (ove prevista)
- inviare i dati sopraindicati al SIAOA del DPV per le attività successive

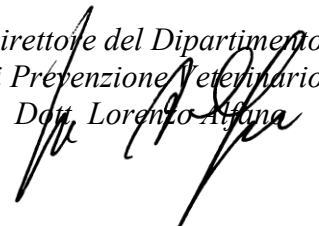
IL SIAOA della sede centrale, provvede a:

- notificare all'OSA l'obbligo e le modalità di pagamento, i termini e gli eventuali adempimenti (PAGOPA)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Linee guida
	Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo 02 febbraio 2021 n.32 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (UE) n. 625/2017"	Data stesura 01/10/2025
	Pagina 8 di 8	Prot 000 9362 del 16/01/2026

- verificare l'avvenuto pagamento e, in caso di omesso o incompleto pagamento, trasmettere gli atti per riscossione coattiva ed eventuale sospensione controlli
- tenere un archivio con i fascicoli delle singole attività contenente almeno:
 - a) autodichiarazione dell'OSA
 - b) lettera di richiesta di pagamento
 - c) ricevuta di versamento
 - d) eventuale richiesta di riscossione coattiva
 - e) prospetto degli importi riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

*Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Veterinaria
Dott. Lorenzo Alfano*



Allegati

(gli allegati sono quelli presenti nel D.Lvo 32/2021)

- ALLEGATO 2 sezione 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento.

- ALLEGATO 3 sezione 1-3
- ALLEGATO 4 MODULI PER COMUNICAZIONI

Modulo 1 - comunicazione del veterinario ufficiale all'ASP relativa ai dati per il calcolo delle tariffe per controlli ufficiali nei macelli

Modulo 2 - comunicazione dell'operatore dello stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 2 all'ASP relativa ai dati per il calcolo delle tariffe per controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento

Modulo 3 non interessa questa ASP

Modulo 4 - comunicazione dell'operatore dello stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 4 all'ASP relativa ai dati per il calcolo delle tariffe per controlli ufficiali negli stabilimenti di produzione di latte

Modulo 5 - comunicazione dell'operatore dello stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 5 all'ASP relativa ai dati per il calcolo delle tariffe per controlli ufficiali negli stabilimenti di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Modulo 6 - autodichiarazione per tariffe forfetarie per controlli ufficiali negli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 6

- ALLEGATO 5 MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE
- ALLEGATO 6 MODULI PER RENDICONTAZIONE